CHE APPROVA L'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E PER L'EDUCAZIONE DEGLI ORFANI DEI MAESTRI ELEMENTARI

Art. 3

COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 14 LUGLIO 1927, N. 1764, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 GIUGNO 1928, N. 1483

Il fondo patrimoniale e' costituito:

a) dai residui attivi dei passati esercizi e da quelle somme che alla fine di ciascun esercizio risultino non erogate e non impegnate;

b) da ogni cespite che a tal fine pervenga all'Istituto.

Versione in vigore dal 23 agosto 1913, non più in vigore dal 2 agosto 1918 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'istruzione e per l'educazione degli orfani dei maestri elementari
Estremi	Legge 26 giugno 1913, n. 836
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-ordinamento-dell-istituto-nazionale-per-l-istruzione-e/art-3-comma-soppresso-dal-regio-d-l-14-luglio-1927-n-1764-convertito-con/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it